

Campi elettromagnetici a radiofrequenza (100 kHz – 300 GHz): linea di indirizzo per il Sistema Agenziale post approvazione del D.L. n. 179/2012.

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni, il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.

La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.

Il testo introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”:

i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla **sola altezza di 1,50 m** sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di **6 minuti**;

i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla **sola altezza di 1,50 m** sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle **24 ore**. Si specifica inoltre che i valori di attenzione devono essere applicati all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere e nelle loro pertinenze esterne, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini)¹. Per quanto riguarda le “pertinenze esterne” si rimanda comunque ad una successiva

¹ Nel DPCM 8 luglio 2003 si parlava di “*edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari*”.

definizione che sarà contenuta all'interno di apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA;

i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla **sola altezza di 1,50 m** sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle **24 ore**;

le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell'impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti saranno definite all'interno delle Linee Guida ISPRA-ARPA/APPA sopra citate;

le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. I fattori di riduzione della potenza e i valori di attenuazione da parte delle strutture degli edifici di cui sopra saranno definiti all'interno delle Linee Guida ISPRA-ARPA/APPA.

Le Linee Guida ISPRA-ARPA/APPA, più volte citate nel testo della legge, saranno approvate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare *“con apposito decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che*

provvederà alla relativa approvazione” (cit. art. 14, comma 8, lettera d del DL 18 ottobre 2012, n. 179).

L'esame di quanto esposto evidenzia come vi siano modifiche nel DPCM 8 Luglio 2003 immediatamente operative ed altre che si concretizzeranno una volta che le Linee Guida predisposte dal Sistema Agenziale saranno approvate dal Ministero dell'Ambiente.

Allo scopo di riempire il vuoto che in alcune aree del territorio nazionale si è creato dopo l'emanazione del nuovo testo di legge e alla luce delle importanti modifiche introdotte, elencate in precedenza, si ritiene opportuno fornire indicazioni univoche seguendo un approccio cautelativo per quanto riguarda la valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza.

In particolare, per quanto attiene alle misurazioni, nelle more dell'emanazione delle suddette Linee Guida, e in attesa che il CEI proceda alla revisione delle proprie norme 211-7 e 211-10 o alla pubblicazione di specifiche appendici a questi documenti, l'indicazione del Sistema Agenziale è quella di eseguire i rilievi alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio, senza alterare le altre procedure in vigore prima della pubblicazione della legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Non è infatti possibile, fino all'emanazione dei documenti sopra citati, effettuare le estrapolazioni previste per ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore, né identificare in maniera univoca le aree di pertinenza. Su tali elementi l'ISPRA e le Agenzie sono impegnate insieme al CEI, ognuno per quanto di propria competenza, a predisporre i documenti necessari.

Per quanto riguarda le attività di istruttoria relative all'emissione di pareri ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, in questa fase transitoria non si ritiene che debba essere modificato l'approccio finora eseguito dalle Agenzie, in quanto i gestori degli impianti, non avendo precise indicazioni su come calcolare i fattori di riduzione previsti dalla legge, dovranno per forza di cose presentare i progetti per i nuovi impianti, o per la modifica di impianti esistenti, nel rispetto delle norme previgenti.

Relativamente ai procedimenti istruttori ai fini autorizzativi, l'indicazione fornita consente di non tenere bloccate le pratiche in corso oppure già presenti presso le strutture agenziali in attesa del relativo parere.